



# **DIRITTI UMANI IN ITALIA**

RIVISTA SCIENTIFICA DI INFORMAZIONE GIURIDICA

ISSN 2240 - 2861

[www.duitbase.it](http://www.duitbase.it)

# **Follo ed altri c. Italia, no. 28433/03**


*Traduzione Integrale*

---

di Jessica Tristano

08/03/2012





EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

SECONDA SEZIONE

**CASO FOLLO E ALTRI c. ITALIA**

*(Ricorsi n. 28433/03, 28434/03, 28442/03, 28445/03 e 28451/03 )*

SENTENZA

STRASBURGO

31 Gennaio 2012

*Questa decisione diventerà definitiva alle condizioni di cui all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Essa può essere sottoposta a revisione editoriale.*

### **Nel caso Follo e altri c. Italia,**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

François Tulkens, *Presidente,*

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

Isabelle Berro-Lefèvre,

Andras Sajó,

Isil Karakas,

Guido Raimondi, *giudici,*

e Françoise Elens-Passos, *cancelliere aggiunto di sezione,*

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 10 gennaio 2012,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

#### PROCEDIMENTO

1. All'origine della causa vi sono cinque ricorsi (n. 28433/03, 28434/03, 28442/03, 28445/03 e 28451/03) contro la Repubblica italiana, con cui alcuni cittadini italiani (cfr. tabella in allegato) hanno adito la Corte il 29 agosto 2003 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").

2. I ricorrenti sono rappresentati e difesi da G. Romano, avvocato del Foro di Benevento. Il governo italiano ("Governo") è rappresentato e difeso dai suoi ex funzionari, R. Adami ed I.M. Braguglia, dal suo ex co-agente, N. Lettieri, dal suo agente E. Spatafora e coagente Paola Accardo.

3. Il 9 ottobre 2007, la Corte ha deciso di notificare i ricorsi al Governo. Come consentito dal comma 3 dell'articolo 29 della Convenzione, allora in vigore, la Corte ha altresì deciso di esaminare contemporaneamente la ricevibilità e il merito dei ricorsi.

#### IN FATTO

##### I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

4. I ricorrenti avevano adito le giurisdizioni interne competenti in virtù della legge "Pinto" (vedi tabella in allegato). Con sentenze depositate il 22 luglio 2003, le corti d'appello "Pinto" avevano riconosciuto ai ricorrenti il risarcimento dei danni non patrimoniali. Non notificate alle autorità competenti (articolo 285 del codice di procedura civile), tali sentenze diventavano definitive il 21 ottobre 2004. I ricorrenti non ricorrevano per cassazione.

##### II. DIRITTO E PRASSI INTERNI RILEVANTI IN MATERIA

5. Il diritto e la prassi interni relativi alla legge n. 89 del 24 marzo 2001, nota come "legge Pinto", figurano nelle sentenze *Cocchiarella c. Italia* ([GC], no 64886/01, § § 23-31, CEDU 2006-V) e *Simaldone c. Italia* (n. 22644/03, § § 11-15, CEDU 2009).

6. Le norme relative ai termini per il ricorso in cassazione di cui agli articoli del codice di procedura civile in vigore fino al 4 luglio 2009 dispongono quanto segue:

#### **Articolo 136**

"Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei

provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione. (...) "

#### **Articolo 137**

"Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. (...) "

#### **Articolo 285**

"La notificazione della sentenza (...) si fa su istanza di parte (...)."

#### **Articolo 325, secondo comma**

"Il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni. "

#### **Articolo 326**

"I termini stabiliti dagli articoli precedenti sono perentori e cominciano a decorrere dalla notificazione della sentenza."

#### **Articolo 327**

"Indipendentemente dalla notificazione, l'impugnazione non può essere introdotta dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza. "

#### **Articolo 475**

"Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria (...) per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti. (...) "

#### **Articolo 479 – Notificazione del titolo esecutivo e del precetto**

"A meno che la legge non disponga altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. (...) "

7. L'articolo 1 della legge n. 742 del 1969 prevede la sospensione dei termini processuali durante le "vacanze giudiziarie" dal 1 Agosto al 15 settembre di ogni anno.

### IN DIRITTO

#### I. SULL'UNIONE DEI RICORSI

8. Data la somiglianza dei ricorsi circa i fatti e il merito, la Corte ritiene necessario unirli e ha deciso di esaminarli congiuntamente in un'unica sentenza.

#### II. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE A CAUSA DELLA DURATA DEL PROCESSO

9. Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano la lunghezza delle principali procedure e l'inadeguatezza dei risarcimenti "Pinto".

10. Il Governo si oppone a questa tesi.

11. Le disposizioni rilevanti dell'articolo 6 § 1 prevedono quanto segue:

"Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) entro un termine ragionevole da un tribunale (...), il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)"

12. La Corte rileva che, dopo aver avviato la procedura Pinto, i ricorrenti non hanno presentato ricorso per cassazione.

13. Ricorda che non si poteva ignorare il mutamento giurisprudenziale, in particolare la sentenza n. 1340 della Corte di Cassazione, a partire dal 26 luglio

2004. Di conseguenza, ha ritenuto che da tale ultima data i ricorrenti avrebbero dovuto avvalersi dei ricorsi ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione (*Di Sante c. Italia* (dicembre), n. 56079/00, 24 giugno 2004).

14. La Corte rileva inoltre che in questo caso, poiché i termini per presentare ricorso in cassazione erano scaduti dopo il 26 luglio 2004, i ricorrenti non erano esenti dall'obbligo di esaurire le vie di ricorso interne (vedi tabella in allegato).

15. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, ai sensi dell'articolo 35 § 1 e 4 della Convenzione.

### III. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO 1 PER IL RITARDO NEL PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO "PINTO"

16. I ricorrenti sostengono che il ritardo da parte delle autorità nazionali nel conformarsi alle sentenze "Pinto" ha comportato la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo 1 che, nelle parti rilevanti, recitano:

#### **Articolo 6 § 1**

"Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) entro un termine ragionevole da un tribunale (...), il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)"

#### **Articolo 1 del Protocollo n ° 1**

"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale (...)"

#### **A. Osservazione preliminare**

17. Nelle sue osservazioni del 4 gennaio 2008, il governo sostiene, in via preliminare, che i ricorrenti non hanno sollevato il gravame di cui all'articolo 47 § 1 del regolamento della Corte, poiché il ricorso non conterrebbe "un'esposizione sintetica della o delle presunte violazioni della Convenzione e degli argomenti pertinenti".

18. La Corte rileva che con l'atto inviato al governo il 9 ottobre 2007 i ricorrenti contestavano esplicitamente tre volte la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n ° 1 in ragione del "ritardo nel pagamento degli importi riconosciuti ai ricorrenti dalle giurisdizioni Pinto".

19. Pertanto, la Corte ritiene che il motivo è stato giustamente sollevato ai sensi dell'articolo 47 § 1 del regolamento della Corte.

20. La Corte rileva che il ricorso non contrasta con alcun altro motivo di inammissibilità. Deve pertanto essere dichiarato ricevibile.

#### **B. Nel merito**

21. Per quanto riguarda l'articolo 6 § 1 della Convenzione, la Corte ricorda di aver già ammesso che un'amministrazione possa aver bisogno di un certo periodo di tempo per effettuare un pagamento. Tuttavia, trattandosi di un ricorso risarcitorio preordinato a rimediare alle conseguenze dell'eccessiva durata dei procedimenti, tale lasso di tempo non dovrebbe generalmente superare i sei mesi dal momento in cui la sentenza di risarcimento è divenuta definitiva (v., in primo luogo, *Cocchiarella v. Italia*, citata supra, § 89).

22. Inoltre, un'autorità statale non può giustificarsi con la mancanza di risorse per non aver soddisfatto un debito fondato su una decisione giurisdizionale (vedi *Cocchiarella contro Italia*, citata supra, § 90; *Burdov c. Russia*, § 35).

23. La Corte ha rilevato che l'importo assegnato dalla giurisdizione "Pinto" è stato pagato dopo un periodo di sei mesi dal giorno in cui la decisione è diventata definitiva (vedi tabella allegata).

24. Il Governo ritiene che il termine di sei mesi per il pagamento del risarcimento "Pinto" debba decorrere dal giorno in cui il cancelliere notifica la decisione della corte d'appello "Pinto" all'amministrazione come descritto all'articolo 136 del codice di procedura civile, o dalla data in cui il ricorrente provvede alla notifica della decisione in questione all'amministrazione nelle condizioni previste dagli articoli 137, 475 e 479 del codice (punto 7 sopra).

25. Nella sentenza *Simaldone c. Italia* (n. 22644/03, § § 51-54, CEDU 2009 ... (estratti), la Corte ha già respinto la tesi del Governo e ha stabilito che il termine di sei mesi per il pagamento decorre, in conformità alla giurisprudenza *Cocchiarella c. Italia*, a partire dalla data in cui la decisione diventa esecutiva, vale a dire dal deposito presso la cancelleria della sentenza "Pinto", che nessuna delle parti ha impugnato presso la Corte di Cassazione.

26. La Corte non vede motivo per giungere ad una conclusione diversa.

27. Il governo sostiene che l'articolo 6 della Convenzione non è stato violato perché il ritardo nell'esecuzione delle decisioni "Pinto", che qualifica come irrisorio, è stato compensato dalla concessione degli interessi di mora.

28. La Corte ha già riconosciuto che in caso di via ricorso interno, il pagamento degli interessi di mora non può essere determinante (v., tra gli altri, *Ciampa e altri c. Italia*, n. 7253/03 7596/03 e 7608/03, § 19, 22 giugno 2010 e, *mutatis mutandis*, *Simaldone c. Italia*, citata supra, § 63, CEDU 2009 ... (estratti)). L'eccezione è pertanto respinta.

29. Per concludere, astenendosi per più di sei mesi dall'adottare le misure necessarie a conformarsi alla decisione resa dalla giurisdizione "Pinto", le autorità italiane hanno violato il diritto dei ricorrenti all'esecuzione delle sentenze garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione (vedi *Simaldone c. Italia*, citata supra, § § 55-56). Vi è quindi stata una violazione di tale disposizione.

30. In considerazione di quanto precede, la Corte ritiene che non è necessario esaminare separatamente i gravami sollevati dai ricorrenti in relazione all'articolo 1 del Protocollo n ° 1.

#### IV. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 13 E 53 DELLA CONVENZIONE

31. Basandosi sugli articoli 13 e 53 della Convenzione, i ricorrenti hanno lamentato l'inefficacia del rimedio "Pinto" a causa della mancanza di risarcimenti concessi dalle corti d'appello "Pinto".

32. La Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza *Delle Cave e Corrado c. Italia* (supra, § § 43-46) e *Simaldone c. Italia* (supra, § § 71-72), l'insufficiente risarcimento "Pinto" non mette in questione l'efficacia di tale rimedio. Quindi è necessario dichiarare inammissibile il motivo di ricorso, perché manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 e 4 della Convenzione.

#### V. SULL' APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

33. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,  
"Se la Corte constata una violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che una parziale riparazione per questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se del caso, un'equa soddisfazione"

#### **A. Danno**

34. Ogni ricorrente ha chiesto 14 500 EUR per la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione per il danno non patrimoniale subito.

35. Il governo ritiene che i ricorrenti siano stati risarciti in modo appropriato e sufficiente a seguito del ricorso "Pinto".

36. La Corte rileva che i ricorrenti hanno indicato un ritardo nel pagamento del risarcimento "Pinto".

37. Per quanto riguarda il ricorso n. 28433/03, tenuto conto del fatto che il ritardo supera di meno di due mesi il periodo di sei mesi dal momento in cui la sentenza Pinto è diventata esecutiva, la Corte ritiene che la constatazione della violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione costituisca di per sé un'equa soddisfazione sufficiente per il danno morale subito dal ricorrente

38. Per quanto riguarda gli altri quattro ricorsi, data la soluzione adottata nella sentenza *Belperio e Ciarmoli c. Italia* (n. 7932/04, § § 61-64, 21 dicembre 2010) e decidendo secondo equità, la Corte accorda ai ricorrenti una somma forfettaria di 200 EUR per ogni ricorso in riparazione dei danni non patrimoniali.

## **B. Spese processuali**

39. Ogni ricorrente richiede altresì 15.110,77 euro per le spese processuali sostenute dinanzi alla Corte.

40. Il governo ritiene eccessive le somme richieste.

41. La Corte ribadisce che, secondo la sua giurisprudenza, la ripartizione dei costi e delle spese ai sensi dell'articolo 41 presuppone che ne siano stabiliti la realtà, la necessità e la natura ragionevole dei tassi. Inoltre, le spese di giustizia sono recuperabili solo nella misura in cui esse si riferiscano alla violazione constatata (v., ad esempio, *Beyeler c. Italia* (equa soddisfazione) [GC], n. 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; *Sahin c. Germania* [GC], n. 30943/96, § 105, CEDU 2003 VIII).

42. Sulla base dei documenti in suo possesso, la Corte ritiene ragionevole attribuire a ciascun ricorrente una somma di 500 euro per spese processuali.

## **C. Interessi di mora**

43 La Corte ritiene opportuno calcolare il tasso degli interessi moratori sulla base del tasso di interesse del prestito marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITÀ

1. *Decide* di riunire i ricorsi e di esaminarli congiuntamente in un'unica sentenza;
2. *Dichiara* i ricorsi ammissibili in relazione al motivo del ritardato pagamento della somma "Pinto" e inammissibile per il resto;
3. *Sostiene* che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. *Sostiene* che nessuna questione distinta si pone ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n ° 1;
5. *Sostiene* che
  - a):
    - i) per quanto riguarda il ricorso n. 28433/03, la constatazione della violazione costituisce un'equa soddisfazione sufficiente per il danno non patrimoniale subito dal ricorrente;
    - ii) per quanto riguarda gli altri quattro ricorsi, lo Stato convenuto deve pagare ad ogni ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà diventata definitiva in conformità all'articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di euro 200 (duecento



euro), più eventuali somme che potrebbero essere a carico fiscale, per il danno non patrimoniale;

iii) lo Stato convenuto deve versare ad ogni ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità all'articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di euro 500 (cinquecento euro) più eventuali somme a carico fiscale per le spese processuali;

b) a partire dalla scadenza del termine fino al versamento, questo importo sarà maggiorato a interesse semplice ad un tasso pari al tasso di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuali;

6. *Respinge* la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 31 gennaio 2012, a norma dell'articolo 77 § § 2 e 3 del regolamento.

Françoise Elens-Passos  
Cancelliere aggiunto

Françoise Tulkens  
Presidente

**ALLEGATO**

No	N° ricorso	Nome Data di nascita Luogo di residenza	Corte d'appello Pinto	Data del pagamento
1.	28433/03	<b>Salvatore FOLLO</b> Nato nel 1964 San Giorgio Del Sannio	Roma - R.G. 3702/02	16 marzo 2004
2.	28434/03	<b>Cosimo CALANDRA</b> Nato nel 1932 Ponte	Roma - R.G. 3712/02	6 aprile 2004
3.	28442/03	<b>Modesto MAZZONE</b> Nato nel 1948 Benevento	Roma - R.G. 3709/02	6 aprile 2004
4.	28445/03	<b>Antonio NAZZARO</b> Nato nel 1951 Benevento	Roma - R.G. 3708/02	6 aprile 2004
5.	28451/03	<b>Antonio LA BRUSCO</b> Nato nel 1944 Benevento	Roma - R.G. 3701/02	7 maggio 2004

## **Licenza Creative Commons Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate**

L'OPERA (COME SOTTO DEFINITA) È MESSA A DISPOSIZIONE SULLA BASE DEI TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA "CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE" ("CCPL" O "LICENZA"). L'OPERA È PROTETTA DAL DIRITTO D'AUTORE E/O DALLE ALTRE LEGGI APPLICABILI. OGNI UTILIZZAZIONE DELL'OPERA CHE NON SIA AUTORIZZATA AI SENSI DELLA PRESENTE LICENZA O DEL DIRITTO D'AUTORE È PROIBITA.

CON IL SEMPLICE ESERCIZIO SULL'OPERA DI UNO QUALUNQUE DEI DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI, TU ACCETTI E TI OBBLIGHI A RISPETTARE INTEGRALMENTE I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA AI SENSI DEL PUNTO 8.e. IL LICENZIANTE CONCEDE A TE I DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI A CONDIZIONE CHE TU ACCETTI DI RISPETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE LICENZA.

1. Definizioni. Ai fini e per gli effetti della presente licenza, si intende per

"Collezione di Opere", un'opera, come un numero di un periodico, un'antologia o un'enciclopedia, nella quale l'Opera nella sua interezza e forma originale, unitamente ad altri contributi costituenti loro stessi opere distinte ed autonome, sono raccolti in un'unità collettiva. Un'opera che costituisce Collezione di Opere non verrà considerata Opera Derivata (come sotto definita) ai fini della presente Licenza;

"Opera Derivata", un'opera basata sull'Opera ovvero sull'Opera insieme con altre opere preesistenti, come una traduzione, un arrangiamento musicale, un adattamento teatrale, narrativo, cinematografico, una registrazione di suoni, una riproduzione d'arte, un digesto, una sintesi, o ogni altra forma in cui l'Opera possa essere riproposta, trasformata o adattata. Nel caso in cui un'Opera tra quelle qui descritte costituisca già Collezione di Opere, essa non sarà considerata Opera Derivata ai fini della presente Licenza. Al fine di evitare dubbi è inteso che, quando l'Opera sia una composizione musicale o registrazione di suoni, la sincronizzazione dell'Opera in relazione con un'immagine in movimento ("synching") sarà considerata Opera Derivata ai fini di questa Licenza;

"Licenziante", l'individuo o l'ente che offre l'Opera secondo i termini e le condizioni della presente Licenza;

"Autore Originario", il soggetto che ha creato l'Opera;

"Opera", l'opera dell'ingegno suscettibile di protezione in forza delle leggi sul diritto d'autore, la cui utilizzazione è offerta nel rispetto dei termini della presente Licenza;

"Tu"/"Te", l'individuo o l'ente che esercita i diritti derivanti dalla presente Licenza e che non abbia precedentemente violato i termini della presente Licenza relativi all'Opera, o che, nonostante una precedente violazione degli stessi, abbia ricevuto espressa autorizzazione dal Licenziante all'esercizio dei diritti derivanti dalla presente Licenza.

2. Libere utilizzazioni.

La presente Licenza non intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcun diritto di libera utilizzazione o l'operare della regola dell'esaurimento del diritto o altre limitazioni dei diritti esclusivi sull'Opera derivanti dalla legge sul diritto d'autore o da altre leggi applicabili.

3. Concessione della Licenza.

Nel rispetto dei termini e delle condizioni contenute nella presente Licenza, il Licenziante concede a Te una licenza per tutto il mondo, gratuita, non esclusiva e perpetua (per la durata del diritto d'autore applicabile) che autorizza ad esercitare i diritti sull'Opera qui di seguito elencati:

riproduzione dell'Opera, incorporazione dell'Opera in una o più Collezioni di Opere e riproduzione dell'Opera come incorporata nelle Collezioni di Opere;

distribuzione di copie dell'Opera o di supporti fonografici su cui l'Opera è registrata, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale dell'Opera, e ciò anche quando l'Opera sia incorporata in Collezioni di Opere;

I diritti sopra descritti potranno essere esercitati con ogni mezzo di comunicazione e in tutti i formati. Tra i diritti di cui sopra si intende compreso il diritto di apportare all'Opera le modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie per l'esercizio di detti diritti tramite altri mezzi di comunicazione o su altri formati, ma a parte questo non hai diritto di realizzare Opere Derivate. Tutti i diritti non espressamente concessi dal Licenziante rimangono riservati, ivi inclusi quelli di cui ai punti 4(d) e (e).

4. Restrizioni.

La Licenza concessa in conformità al precedente punto 3 è espressamente assoggettata a, e limitata da, le seguenti restrizioni

Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l'Opera, anche in forma digitale, solo assicurando che i termini di cui alla presente Licenza siano rispettati e, insieme ad ogni copia dell'Opera (o supporto fonografico su cui è registrata l'Opera) che distribuisce, comunichi al pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma digitale, devi includere una copia della presente Licenza o il suo Uniform Resource

Identifier. Non puoi proporre o imporre alcuna condizione relativa all'Opera che alteri o restringa i termini della presente Licenza o l'esercizio da parte del beneficiario dei diritti qui concessi. Non puoi concedere l'Opera in sublicenza. Devi mantenere intatte tutte le informative che si riferiscono alla presente Licenza ed all'esclusione delle garanzie. Non puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l'Opera, neanche in forma digitale, usando misure tecnologiche miranti a controllare l'accesso all'Opera ovvero l'uso dell'Opera, in maniera incompatibile con i termini della presente Licenza. Quanto sopra si applica all'Opera anche quando questa faccia parte di una Collezione di Opere, anche se ciò non comporta che la Collezione di Opere di per sé ed indipendentemente dall'Opera stessa debba essere soggetta ai termini ed alle condizioni della presente Licenza. Qualora Tu crei una Collezione di Opere, su richiesta di qualsiasi Licenziante, devi rimuovere dalla Collezione di Opere stessa, ove materialmente possibile, ogni riferimento in accordo con quanto previsto dalla clausola 4.c, come da richiesta.

Tu non puoi esercitare alcuno dei diritti a Te concessi al precedente punto 3 in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato. Lo scambio dell'Opera con altre opere protette dal diritto d'autore, per mezzo della condivisione di file digitali (c.d. filesharing) o altrimenti, non è considerato inteso o diretto a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato, a patto che non ci sia alcun pagamento di alcun compenso monetario in connessione allo scambio di opere coperte da diritto d'autore.

Qualora Tu distribuisca, comunichi al pubblico, rappresenti, esegua, reciti o esponga in pubblico, anche in forma digitale, l'Opera, devi mantenere intatte tutte le informative sul diritto d'autore sull'Opera. Devi riconoscere una menzione adeguata rispetto al mezzo di comunicazione o supporto che utilizzi: (i) all'Autore Originale (citando il suo nome o lo pseudonimo, se del caso), ove fornito; e/o (ii) alle terze parti designate, se l'Autore Originale e/o il Licenziante hanno designato una o più terze parti (ad esempio, una istituzione finanziatrice, un ente editoriale) per l'attribuzione nell'informativa sul diritto d'autore del Licenziante o nei termini di servizio o con altri mezzi ragionevoli; il titolo dell'Opera, ove fornito; nella misura in cui sia ragionevolmente possibile, l'Uniform Resource Identifier, che il Licenziante specifichi dover essere associato con l'Opera, salvo che tale URI non faccia alcun riferimento alla informazione di protezione di diritto d'autore o non dia informazioni sulla licenza dell'Opera. Tale menzione deve essere realizzata in qualsiasi maniera ragionevole possibile; in ogni caso, in ipotesi di Collezione di Opere, tale menzione deve quantomeno essere posta nel medesimo punto dove viene indicato il nome di altri autori di rilevanza paragonabile e con lo stesso risalto concesso alla menzione di altri autori di rilevanza paragonabile.

Al fine di evitare dubbi è inteso che, se l'Opera sia di tipo musicale

Compensi per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione di opere incluse in repertori. Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione, anche in forma digitale (ad es. tramite webcast) dell'Opera, se tale utilizzazione sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.

Compensi per versioni cover. Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per ogni disco che Tu crei e distribuisca a partire dall'Opera (versione cover), nel caso in cui la Tua distribuzione di detta versione cover sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.

Compensi per la comunicazione al pubblico dell'Opera mediante fonogrammi. Al fine di evitare dubbi, è inteso che se l'Opera è una registrazione di suoni, il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. IMAIE), per la comunicazione al pubblico dell'Opera, anche in forma digitale, nel caso in cui la Tua comunicazione al pubblico sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.

Altri compensi previsti dalla legge italiana. Al fine di evitare dubbi, è inteso che il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere i compensi a lui attribuiti dalla legge italiana sul diritto d'autore (ad es. per l'inserimento dell'Opera in un'antologia ad uso scolastico ex art. 70 l. 633/1941), personalmente o per tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE, IMAIE), se l'utilizzazione dell'Opera sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato. Al Licenziante spettano in ogni caso i compensi irrinunciabili a lui attribuiti dalla medesima legge (ad es. l'equo compenso spettante all'autore di opere musicali, cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento nel caso di noleggio ai sensi dell'art. 18-bis l. 633/1941).

5. Dichiarazioni, Garanzie ed Esonero da responsabilità

SALVO CHE SIA ESPRESSAMENTE CONVENUTO ALTRIMENTI PER ISCRITTO FRA LE PARTI, IL LICENZIANTE OFFRE L'OPERA IN LICENZA "COSI' COM'E'" E NON FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA DI QUALSIASI TIPO CON RIGUARDO ALL'OPERA, SIA ESSA ESPRESSA OD IMPLICITA, DI FONTE LEGALE O DI ALTRO TIPO, ESSENDO QUINDI ESCLUSE, FRA LE ALTRE, LE GARANZIE RELATIVE AL TITOLO, ALLA COMMERCIALITÀ, ALL'IDONEITÀ PER UN FINE SPECIFICO E ALLA NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI O ALLA MANCANZA DI DIFETTI LATENTI O DI ALTRO TIPO, ALL'ESATTEZZA OD ALLA PRESENZA DI ERRORI, SIANO ESSI ACCERTABILI O MENO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE E QUINDI TALE ESCLUSIONE PUÒ NON APPLICARSI A TE.

#### 6. Limitazione di Responsabilità.

SALVI I LIMITI STABILITI DALLA LEGGE APPLICABILE, IL LICENZIANTE NON SARÀ IN ALCUN CASO RESPONSABILE NEI TUOI CONFRONTI A QUALUNQUE TITOLO PER ALCUN TIPO DI DANNO, SIA ESSO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEGUENZIALE, PUNITIVO OD ESEMPLARE, DERIVANTE DALLA PRESENTE LICENZA O DALL'USO DELL'OPERA, ANCHE NEL CASO IN CUI IL LICENZIANTE SIA STATO EDOTTO SULLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. NESSUNA CLAUSOLA DI QUESTA LICENZA ESCLUDE O LIMITA LA RESPONSABILITÀ NEL CASO IN CUI QUESTA DIPENDA DA DOLO O COLPA GRAVE.

#### 7. Risoluzione

La presente Licenza si intenderà risolta di diritto e i diritti con essa concessi cesseranno automaticamente, senza necessità di alcuna comunicazione in tal senso da parte del Licenziante, in caso di qualsivoglia inadempimento dei termini della presente Licenza da parte Tua, ed in particolare delle disposizioni di cui ai punti 4.a, 4.b e 4.c, essendo la presente Licenza condizionata risolutivamente al verificarsi di tali inadempimenti. In ogni caso, la risoluzione della presente Licenza non pregiudicherà i diritti acquistati da individui o enti che abbiano acquistato da Te Collezioni di Opere, ai sensi della presente Licenza, a condizione che tali individui o enti continuino a rispettare integralmente le licenze di cui sono parte. Le sezioni 1, 2, 5, 6, 7 e 8 rimangono valide in presenza di qualsiasi risoluzione della presente Licenza.

Sempre che vengano rispettati i termini e le condizioni di cui sopra, la presente Licenza è perpetua (e concessa per tutta la durata del diritto d'autore sull'Opera applicabile). Nonostante ciò, il Licenziante si riserva il diritto di rilasciare l'Opera sulla base dei termini di una differente licenza o di cessare la distribuzione dell'Opera in qualsiasi momento; fermo restando che, in ogni caso, tali decisioni non comporteranno recesso dalla presente Licenza (o da qualsiasi altra licenza che sia stata concessa, o che sia richiesto che venga concessa, ai termini della presente Licenza), e la presente Licenza continuerà ad avere piena efficacia, salvo che vi sia risoluzione come sopra indicato.

#### 8. Varie

Ogni volta che Tu distribuisce, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente in forma digitale l'Opera o una Collezione di Opere, il Licenziante offre al destinatario una licenza per l'Opera nei medesimi termini e condizioni che a Te sono stati concessi dalla presente Licenza.

L'invalidità o l'inefficacia, secondo la legge applicabile, di una o più fra le disposizioni della presente Licenza, non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dei restanti termini e, senza bisogno di ulteriori azioni delle parti, le disposizioni invalide o inefficaci saranno da intendersi rettificati nei limiti della misura che sia indispensabile per renderle valide ed efficaci.

In nessun caso i termini e le disposizioni di cui alla presente Licenza possono essere considerati rinunciati, né alcuna violazione può essere considerata consentita, salvo che tale rinuncia o consenso risultino per iscritto da una dichiarazione firmata dalla parte contro cui operi tale rinuncia o consenso.

La presente Licenza costituisce l'intero accordo tra le parti relativamente all'Opera qui data in licenza. Non esistono altre intese, accordi o dichiarazioni relative all'Opera che non siano quelle qui specificate. Il Licenziante non sarà vincolato ad alcuna altra disposizione addizionale che possa apparire in alcuna comunicazione da Te proveniente. La presente Licenza non può essere modificata senza il mutuo consenso scritto del Licenziante e Tuo.

Clausola iCommons. Questa Licenza trova applicazione nel caso in cui l'Opera sia utilizzata in Italia. Ove questo sia il caso, si applica anche il diritto d'autore italiano. Negli altri casi le parti si obbligano a rispettare i termini dell'attuale Licenza Creative Commons generica che corrisponde a questa Licenza Creative Commons iCommons.